

Presenti:

Ing. Leonardo Giovannozzi	
Ing. Stefano Capretti	capretti@archingegno.net
Ing. Daniele Berti	studioberti1@tin.it
Ing. Giuseppe Lorini	inglorinigiuseppe@libero.it
Ing. Antonio Iannalfi	a.iannalfi@gmail.com
Ing. Maria Novella Morino	mn.morino@glm-ingegneria.it
Ing. Piero Caliterna (coordinatore)	prprogetti@virgilio.it

L'argomento all'ordine del giorno è la revisione (proposta LR n.3 del 30/9/2013) della vecchia LR n.1/2005. In particolare vengono affrontati gli aspetti relativi alle costruzioni in zone soggette a rischio sismico (articoli da n.140 a n.166).

Alla riunione è stato invitato ed è presente l'Ing. Luca Gori (GC Firenze) che illustra la propria esperienza relativamente alla proposta di legge.

Dalla discussione che segue si possono estrarre le seguenti principali considerazioni.

Art.140

L'elencazione di cui all'art. 123 (comprende solo le opere elencate da 1 a 5) non comprende, mentre lo si auspicherebbe, tra le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità:

- 6) recinzioni a maglia sciolta
- 7) elementi amovibili volti a limitare o regolare l'accessibilità a passi carrabili ...
- 8) installazioni temporanee o stagionali
 - pedane, paratoie antivento
 - tende ombreggianti
 - chioschi con durata non superiore a 90 gg
 - coperture pressostatiche con durata non superiore a 90 gg
 - strutture temporanee per manifestazioni
 - strutture temporanee per prospezioni geognostiche
 - installazioni impiantistiche di piccole dimensioni
 - condizionatori e unità esterne di impianti di climatizzazione
 - parabole satellitari
 - elementi segnaletici e pubblicitari
 - serramenti esterni
 - tende da sole e coperture retrattili
 - pozzi
 - opere funerarie all'interno di aree cimiteriali
 - espositori e bacheche
 - serre temporanee

Art. 143 – 144 – 145 – 146 147

Sarebbe più utile un semplice rimando alle normative nazionali evitando anche in tal modo che al loro variare si debba modificare l'articolato della LR

Art.148

3° comma si dovrebbe meglio specificare che si deve certificare l'idoneità della struttura definitiva a sopportare le nuove azioni indotte dalla sopraelevazione garantendo la fattibilità strutturale dell'intervento

Art. 152

Si auspica l'introduzione di un 11 comma che preveda la possibilità di comunicazione contestuale alla relazione finale di modifiche ed integrazioni al progetto originario di importanza tale da non modificarne la sostanza

Art. 159

Prevedere la prorogabilità dei termini del deposito del progetto strutturale legandoli al termine di validità dell'atto edilizio

Art. 166

Si evidenzia che la richiesta di doppia conformità (al momento della realizzazione ed al momento della sanatoria) per gli aspetti strutturali oltre che non logica comporta di fatto la non sanabilità di moltissime opere anche in considerazione della svolta epocale che hanno introdotto nel 2008 le nuove norme tecniche per le costruzioni.

Se il proprietario individua opere da sanare che contrastano con la pubblica incolumità procederà ad ovviare a tale deficienza depositando un progetto di adeguamento oppure le segnalerà al Comune che richiederà di provvedere all'adeguamento ai fini della pubblica incolumità.

Possono essere demandate ad un Regolamento le procedure di dettaglio ed anche l'individuazione della documentazione progettuale richiesta.

In particolare risultano quasi mai sanabili le opere realizzate prima della dichiarazione di simicITÀ del comune (dove appunto non esisteva norma di riferimento al momento della realizzazione e dunque non esiste la prima norma della doppia conformità) in quanto le norme sismiche attuali introdotte dopo il 2008 prevedono tipologie di interventi che mai venivano attuate in zona non sismica. Per tale tipologia temporale di sanatoria non può richiedersi che la dichiarazione di idoneità statica da depositarsi solamente al Comune a firma di professionista abilitato

Ing. Piero Caliterna (coordinatore)